COMUNE DI AREZZO




MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Elaborato: E.02 Data: 1.03.2021



Il Tecnico Ing. Giovanni Bulletti Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Valentina Tavanti

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

Con delibera di C.C. n. 168 del 20.11.14 il Comune di Arezzo ha affidato ad ATAM SpA, in regime concessorio, nella formula denominata "in house providing", il servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento e delle attività accessorie ad esso correlate.

Pertanto, in data 19.12.2014, è stato sottoscritto tra il Comune di Arezzo ed ATAM SpA il nuovo Contratto di Servizio (Rep. 175930) nel quale vengono appunto individuate nel dettaglio tutte le attività affidate alla società in-house, tra le quali anche la manutenzione della segnaletica orizzontale nelle aree e strade interessate dalla sosta a pagamento.

Art. 1

Natura dell'appalto

Non potendo stimare a priori l'entità effettiva degli interventi sulla segnaletica stradale orizzontale, è stato individuato nell'accordo quadro, così come definito dall'art. 54 del D.Lgs 50/16, la modalità contrattuale più idonea per il suo affidamento.

Con il termine di accordo quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) si intende l'accordo con il quale sono pattuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri contratti applicativi. I singoli contratti applicativi, generati dall'accordo quadro, avranno la forma di semplice "ordinativo" trasmesso tramite mail.

L'accordo quadro non costituisce alcun impegno da parte di ATAM SpA alla richiesta dei lavori oggetto dello stesso e pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese qualora non si proceda alla sottoscrizione di contratti applicativi che nel loro insieme raggiungano l'importo totale stimato.

L'ACCORDO QUADRO sarà stipulato con un unico operatore economico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del codice così come modificato dall'art. 1 della L. 120 dell'11/09/2020.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

Il presente progetto viene redatto per l'esecuzione di vari interventi sulla segnaletica stradale orizzontale nelle strade comunali interessate dalla sosta a pagamento, pavimentate con conglomerato bituminoso o in lastricato di pietra, nonché interventi nei parcheggi cosiddetti "chiusi" disciplinati da sistemi di automazione.

Nello specifico le opere sono così individuate:

- Fornitura e stesa in opera di vernice rifrangente bianca, gialla o blu per l'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale;
- Cancellazione segnaletica ove necessario;
- Apposizione di appositi segnali di divieto di sosta per il preavviso all'utenza e rimozione degli stessi al termine di ogni intervento;

L'esecuzione della segnaletica potrà riguardare sia il rinnovo di quella esistente, sia la nuova realizzazione su pavimentazioni, nuove o vecchie, che ne siano prive.

Sono compresi nell'accordo tutte le opere e prestazioni necessarie allo svolgimento dei lavori compiuti

a regola d'arte secondo le disposizioni e condizioni previste dal presente Capitolato.

L'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3 Importo dell'appalto

L'importo massimo dei lavori e forniture a base d'appalto ammonta a € 110.439,73, oltre ad € 8.569,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 6.126,19 per somme a disposizione, per un totale di € 125.135,00 oltre IVA, così come risulta dal seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Importo lavori	€	108 720,09
Oneri misure anticovid19 (+2% spese generali)	€	1 719,64
LAVORI A BASE D'ASTA	€	110 439,73
Oneri per la sicurezza	€	8 569,08
Totale Lavori	€	119 008,81
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016		
Fondo risorse finanziarie 2,00%	€	2 380,18
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3 746,01
	€	6 126,19
TOTALE A + B	€	125 135,00
Oneri fiscali I.V.A. 22% su importo lavori	€	26 181,94
SOMMANO	€	151 316,93

I lavori in oggetto sono stati computati e verranno contabilizzati A MISURA.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è stato determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente ed eventuali nuovi prezzi saranno desunti nelle stesse modalità.

Gli oneri per misure anticovid-19, quantificate con un aumento del 2% delle spese generali, verranno pagate applicando il ribasso percentuale stabilito dall'appaltatore in sede di offerta, anche in base alle disposizioni vigenti al momento dell'esecuzione ed esclusivamente se la situazione emergenziale in atto lo richiedesse.

Art. 4 Categoria prevalente e categorie subappaltabili

I lavori in oggetto sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS10» (segnaletica stradale non luminosa) per un importo € 110.439,73 (euro centodiecimilaquattrocentotrentanove/73), pari all'importo complessivo stimato per le opere oggetto dell'appalto ed esclusi i costi della sicurezza.

Il subappalto è consentito nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel art. 105 del DIgs. 50/2016 e

s.m.i..

Art. 5

Stipula dell'accordo quadro

La stipula dell'Accordo Quadro con la Ditta aggiudicataria avverrà mediante scrittura privata, a seguito di determina di aggiudicazione e solo dopo l'esito positivo delle verifiche precontrattuali previste dalle normative vigenti.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa accettazione della prestazione per quanto attiene alla sua esecuzione.

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Art. 6

Durata dell'accordo

L'accordo quadro avrà durata di **4 anni**, decorrenti dalla data di stipula dello stesso o dalla data di eventuale consegna anticipata risultante dall'apposito verbale di consegna, e si concluderà indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine oppure fatto salvo che l'importo venga raggiunto in un termine inferiore.

La consegna dei lavori, accertata tramite apposito verbale, avverrà comunque entro e non oltre **15** (quindici) **giorni** dall'affidamento definitivo dell'incarico, anche in pendenza di stipula del contratto, nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 7

Termini di esecuzione e consegna dei lavori

Le prestazioni richieste, commissionate dall'Area Tecnica di Atam S.p.A., saranno ordinate di volta in volta e formalizzate con relativo contratto applicativo.

Le opere dovranno essere concordate con i competenti uffici di Atam e comunque avviate dall'esecutore entro il termine massimo di **10 giorni lavorativi** dallo specifico contratto applicativo. In caso di **interventi particolarmente urgenti**, anche di modesta entità, l'esecuzione di alcune prestazioni dovrà essere garantita entro i successivi **3 giorni lavorativi**.

Le attività potranno variare secondo l'andamento stagionale ed in presenza di specifiche necessità della stazione appaltante.

L'importo di ogni singolo ordine, sia standard che con carattere di urgenza, sarà variabile in base alle effettive necessità e pertanto l'impresa è tenuta ad eseguire le opere richieste nei termini sopra indicati, A PRESCINDERE DAL VALORE ECONOMICO DELLE STESSE.

Art. 8

Sanzioni e penali

Nell'ambito della gestione del contratto verranno effettuati controlli da parte di tecnici di Atam S.p.A., sulle modalità di esecuzione delle attività del Appaltatore, il quale, verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore che si prevede possano generare ritardi, dovrà immediatamente farne denuncia

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

documentata per iscritto a Atam S.p.A. quest'ultima potrà disporre una proroga dei termini relativi ai livelli di servizio previsti, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta causa di forza maggiore.

Per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, sono previste le penalità come di seguito indicato:

- TEMPI DI ESECUZIONE: in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto a quanto indicato al precedente art. 7, il Committente procederà all'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rilevato

L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'infrazione commessa.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, Atam S.p.A. potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto da Atam S.p.A all'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a Atam S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di Atam S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Atam S.p.A. di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9

Oneri e obblighi dell'appaltatore

Per l'espletamento dell'appalto, l'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale, nonché dei contratti collettivi di lavoro della categoria.

In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è tenuto ad avere un proprio incaricato qualificato sul luogo di lavoro, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione Lavori.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Saranno inoltre a carico dell'appaltatore:

- l'assunzione di persone capaci di coadiuvarlo ed occorrendo di sostituirlo nella condotta dei lavori:
- la collocazione e permanenza in opera (fino alla completa essiccazione della vernice), delle apparecchiature di protezione e difesa del lavoro eseguito, alla provvista di segnalazioni visive diurne e notturne e di interruzione del traffico;
- la disciplina nei cantieri e la responsabilità di eventuali danni causati per negligenza dai suoi operai;
- la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna e di quanto altro venisse indicata dalla D.L. a scopo di sicurezza;
- l'obbligo di fornire personale addetto alla viabilità con compiti di regolazione del traffico (opportunamente attrezzato con appositi indumenti antinfortunistici) in numero congruo alle esigenze, nonché il posizionamento dell'eventuale segnaletica a norma del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Unicamente in casi di comprovato pericolo è ammessa la richiesta per l'intervento della Polizia Municipale;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadono pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza;
- le prove sui materiali;
- la consegna delle certificazioni relative ai materiali e ai prodotti installati con dichiarazione attestante la corretta posa;
- il ripristino immediato della segnaletica orizzontale qualora la stessa sia applicata in condizioni di tempo sfavorevole o su pavimentazioni umide o con l'impiego di vernice non idonea;
- Lo svolgimento di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei lavori, tra cui la richiesta agli uffici competenti di permessi ed ordinanze, oltre che alla fornitura e posa in opera di segnaletica provvisoria, necessaria per lo sgombero dei mezzi nelle aree oggetto di intervento.
- La esecuzione della segnaletica anche in ore notturne, su richiesta della Direzione dei Lavori, senza pretesa di maggior compenso rispetto ai prezzi previsti nell'Elenco Prezzi.

Art. 10

Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e smi, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, e comunque prima dell'inizio dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante un piano operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) ed i cui contenuti sono riportati nell'allegato

XV dello stesso D.Lgs. 81/2008 e smi.

Art. 11

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/16 e smi.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (Garanzie definitive) l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Atam S.p.A., nei casi di risoluzione del contratto previsti dal presente Capitolato, escute la cauzione definitiva, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della suddetta cauzione.

Art. 12

Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'accordo una polizza di assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni causati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale non inferiore a 500.000 euro per sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, l'appaltatore potrà dimostrare

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche La copertura assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'accordo quadro.

Art. 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e smi, pertanto, così come specificato al comma 1 dello stesso articolo, i pagamenti relativi al presente atto dovranno essere effettuati tramite l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o società Poste Italiane Spa e dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro attivazione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad utilizzarli. Tutte le fatture nonché i relativi pagamenti dovranno riportare il CIG.

Art. 14

Contabilizzazione

L'accordo quadro sarà stipulato per lavori contabilizzati "A MISURA" ed i singoli ordinativi definiranno le tipologie e le quantità di ciascuna lavorazione.

Tutte le prestazioni effettuate saranno contabilizzate con riferimento all'Elenco Prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso offerto.

La contabilità sarà redatta periodicamente, secondo quanto previsto dal Decreto MIT n. 49/2018, ogni qualvolta venga raggiunto l'importo minimo di lavorazioni eseguite pari ad € 5.000,00 ovvero ogni tre mesi, anche nel caso non venga raggiunto tale importo.

Art. 15

Nuovi Prezzi

Qualora sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa, non contemplati dall'Elenco Prezzi contrattualmente definito, il RUP procederà alla definizione di nuovi prezzi valutati sulla base dei seguenti criteri:

- desumendoli dai prezzari di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, ove già esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti dei Prezzari Regionali stessi, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, approvati dal RUP;

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire prima dell'esecuzione di tali prestazioni ed eventualmente approvate secondo quanto disposto all'art. del Decreto MIT n° 49/2018.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al medesimo sconto percentuale presentato in sede di offerta.

Art. 16

Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti a fronte di ogni singola contabilità, redatta periodicamente secondo quanto indicato al precedente art. 14.

I pagamenti verranno effettuati in una unica soluzione, dietro presentazione di fattura da liquidare dietro apposito provvedimento dell'Amministratore Unico entro 60 gg dal ricevimento della fattura stessa, previa verifica della regolarità del DURC.

Art. 17

Osservanza di norme

L'appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e smi, dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale di Appalto e delle prescrizioni tecniche impartite dalla direzione dei lavori. L'appalto deve essere eseguito inoltre con l'osservanza di tutti i patti, delle norme tecniche vigenti, nonché delle norme del codice civile e di quelle vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed altre disposizioni di legge in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Regolamento operano in pieno diritto senza obbligo per Atam S.p.A. della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 18

Risoluzione del contratto e recesso

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Atam S.p.A. potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 8 del Capitolato Speciale.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Atam S.p.A.

Altresì la Stazione Appaltante potrà di diritto procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà il risarcimento dei danni conseguenti.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione anticipata del contratto motivando adeguatamente la richiesta da inviare mediante lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 90 giorni di preavviso.

La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. purché tenga indenne il contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs 50/16.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da effettuarsi almeno 60 giorni prima mediante lettera raccomandata AR o PEC.

Art. 19

Ulteriori clausole contrattuali

Con la stipula del contratto d'appalto l'aggiudicatario dichiara l'accettazione delle seguenti clausole risolutive espresse:

- A) L'appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico ex D.Lgs. n. 231/01 di ATAM SpA pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it, sezione "sistemi di gestione" nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01. Si impegna, anche per i propri eventuali collaboratori, subappaltatori che vengano in contatto con ATAM SpA nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a conformarsi ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Atam SpA con comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 Arezzo o email all'indirizzo organismodivigilanza@atamarezzo.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento non conforme ai principi enunciati nel Modello;
- B) L'appaltatore dichiara di rispettare la normativa in materia ambientale;
- C) L'appaltatore dichiara di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.;

L'Aggiudicatario, inoltre, alla sottoscrizione del contratto dovrà dichiarare:

- D) di rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minore e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o di associazione e rappresentanza.
- E) di impegnarsi a verificare l'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni applicabili ai materiali/servizi approvvigionati e, in caso positivo, l'autenticità degli stessi nonché a verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati o forniti e, in caso positivo, modalità per la richiesta, gestione e pagamento per l'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale. In ogni caso l'appaltatore libera l'azienda da ogni responsabilità in tal senso.
- F) di rispettare le norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori.
- G) di impegnarsi a non divulgare a terzi fatti, informazioni, cognizioni o documenti di cui possa venire a conoscenza o che gli possano essere forniti da ATAM SpA in virtù del presente contratto.
- H) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, al rispetto della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Art. 20

Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica o variante nelle prestazioni oggetto del presente contratto non potrà essere apportata unilateralmente dall'appaltatore.

Al di fuori delle fattispecie e delle modalità previste dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016, non è consentita

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

alcuna modifica contrattuale.

In caso di vicende soggettive che interessassero, nel corso dell'appalto, il soggetto affidatario del servizio in oggetto, trova applicazione l'art. 110 d.lgs. n. 50/2016, esclusivamente nei casi ivi previsti e regolamentati.

Art. 21

Conto finale, certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione, sarà redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 141 D.Lgs 12 aprile 2006 e del Regolamento e smi.

Ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la contabilità sarà redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

La corresponsione all'impresa della rata di saldo e la restituzione della cauzione definitiva, sarà effettuata non oltre il novantesimo giorno dall'apposizione del suddetto visto nella fattura relativa al lotto conclusivo, non costituendo ciò presunzione di accettazione dei lavori eseguiti, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, ovvero l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dei lavori eseguiti , ancorché riconoscibili, denunciati dalla Stazione Appaltante prima della emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22

Divieto di cessione

Ai sensi dell'art. 105, 1° comma, del D.Lgs 50/16, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 23

Controversie

Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, che non venga preventivamente risolta tra le parti in via di bonaria conciliazione, sarà competente il Foro di Arezzo. Si intende esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE

Art. 24

Generalità della segnaletica orizzontale

Le opere comprese nell'Appalto comprendono la manutenzione ed eventuale nuovo tracciamento, con proprio materiale e mano d'opera, dei sottoscritti segni:

- strisce;
- passaggi pedonali;
- lettere:
- frecce:
- linee di arresto;
- simboli;
- zebrature
- cancellatura della segnaletica esistente ove richiesto;
- e quant'altro necessario previsto dal Codice della strada.

I materiali adoperati per la realizzazione della segnaletica dovranno essere della migliore qualità in commercio.

La superficie stradale sulla quale dovrà essere stesa la vernice per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovrà essere pulita ed asciutta.

Allo scopo la ditta esecutrice dovrà ove occorra fare uso di scope o getti di aria compressa, in modo che non vi siano residui di sorta.

L'applicazione della vernice, fornita dall'Impresa, dovrà eseguirsi con macchine a spruzzo.

Inoltre, come evidenziato all' Art. 9 (obblighi dell'appaltatore), è prevista nell'appalto l'apposizione di segnaletica verticale provvisoria, fornita dall'Impresa appaltatrice, finalizzata alla realizzazione dei lavori stessi, con divieti di sosta e segnaletica di informazione sulle viabilità oggetto d'intervento, e successiva rimozione al termine di ogni singolo lavoro.

L'impresa dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.

Art. 25

Cancellatura della segnaletica orizzontale

La cancellatura della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita con impiego di apposita macchina fresatrice in modo da eliminare ogni traccia di vernice preesistente, sia immediatamente che a distanza di tempo.

Art. 26

Caratteristiche tecniche dei materiali impiegati

1) Standards prestazionali della idropittura per segnaletica orizzontale

Vengono di seguito definiti i requisiti ai quali il prodotto deve ottemperare per la durata della vita funzionale.

Per vita funzionale del prodotto si intende il periodo di tempo in cui le caratteristiche che lo contraddistinguono si mantengono al di sopra di determinati valori, ritenuti minimi al fine di assicurare l'efficienza e la sicurezza del segnalamento orizzontale.

Tale arco temporale non dovrà essere inferiore a mesi 8 (otto).

Il prodotto sarà steso mediante l'utilizzo di macchine traccialinee per l'applicazione di vernici rifrangenti con dispositivo di postspruzzatura delle perline di vetro.

Valori minori di quelli minimi richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti.

La segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita mediante l'utilizzo di compressori a spruzzo nella misura minima di 1 Kg per ogni 1.3 mq. di superficie.

Le vernici dovranno essere del tipo con perline di vetro premiscelate e devono essere costituite da pigmento di biossido di titanio per la vernice bianca e giallo cromo per quella gialla.

Gli standards prestazionali richiesti in riferimento alle norme UNI correnti sono i seguenti:

- LUMINANZA: la misura della riflessione della luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale è espressa dal coefficiente di luminanza in condizioni di luce diffusa QD. I valori di tale coefficiente dovranno essere

Strada in conglomerato bituminoso : QD \geq 100 $mcd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$

- RETRORIFLESSIONE: la misura della retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli è espressa dal coefficiente di luminanza retroriflessa RL. I valori di tale coefficiente dovranno essere:

Strada asciutta : RL \geq 100 $mcd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$

Strada bagnata : RL \geq 25 $mcd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$

- COLORE: il fattore di luminanza β in riferimento alla segnaletica orizzontale bianca asciutta dovrà avere il seguente valore:

B ≥ 0.30

Le coordinate di cromaticità x, y in riferimento alla segnaletica bianca asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici di cui al seguente prospetto e con riferimento al diagramma illustrato al punto 4.4, prospetto 6 delle norme UNI EN 1436:

vertici	1	2	3	4
X	0.355	0.305	0.285	0.335
Υ	0.355	0.305	0.325	0.375

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- RESISTENZA AL DERAPAGGIO: Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, e misurato secondo le indicazioni fornite dall'appendice D delle norme UNI EN 1436 deve avere il seguente valore:

SRT ≥ 45 (classe S1)

- 2) Standards prestazionali delle microsfere di vetro
- INDICE DI RIFRAZIONE: le microsfere di vetro non dovranno avere un indice di rifrazione inferiore a 1.5
- CONTENUTO DI PERLINE NELLA PITTURA: la percentuale in peso delle microsfere di vetro contenute in ogni KG di pittura dovrà essere compresa tra il 30% e il 32%
- GRANULOMETRIA: la granulometria delle microsfere di vetro trattenute cumulativamente su setacci di prova (ISO 565 serie R40/3) dovrà essere la seguente:

PREMISCELATE		POSTSPRUZZATE	
N° setaccio	Massa trattenuta	N° setaccio	Massa trattenuta
(mm)	%	(mm)	%
212	0	850	0
180	0-15	590	5-20
106	45-85	300	30-75
63	90-100	180	85-100

- MICROSFERE POSTSPRUZZATE: le microsfere dovranno essere rivestite con agenti di accoppiamento specifici per il tipo di legante presente nel prodotto verniciante al fine di aumentarne l'aderenza tra le stesse ed il prodotto applicato.

3) prove dei materiali

In relazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa la qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, l'impresa accetta l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio su richiesta del Direttore dei Lavori.

Gli eventuali controlli, in laboratorio ufficialmente riconosciuto, saranno mirati a verificare la rispondenza del prodotto agli standard prestazionali previsti nel presente capitolato e comunque nel rispetto delle leggi e regolamenti ufficiali in materia.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, all'atto della consegna dei lavori e su richiesta della D.L., un campione di 1 kg della vernice che intende utilizzare specificando fabbrica di produzione e analisi.

Art. 27

Valutazione e misurazione dei lavori

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritiene opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso ste sso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

- Vista la prevalenza e rilevanza degli stalli di sosta nel tipo di segnaletica da realizzare, i
 posti auto (bianchi, gialli e blu), verranno contabilizzati cadauno, indifferentemente se
 realizzati in linea, affiancati o a spina; lo stesso per i posti moto/scooter e quelli auto
 riservati esclusivamente ai disabili, per i quali è stato creato un prezzo specifico,
 comprensivo di simbolo speciale e fascia zebrata, valido per posti in linea, affiancati o a
 spina.
- Tutte le altre segnalazioni orizzontali saranno misurate in metraggi effettivi per strisce a sviluppo lineare (striscia da cm. 12 e da cm. 25).
- Per le strisce oltre i cm. 25, i passaggi pedonali e linee d'arresto, il conteggio di fattura è calcolato sulla superficie della reale verniciatura.
- Le zebrature saranno misurate secondo la superficie della reale verniciatura.
- Le lettere, i simboli, le frecce, saranno misurate secondo la figura geometrica circoscritta (vuoto per pieno).

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.

Art. 28

Segnali di cantiere

- 1) SUPPORTI (conformi alla normativa Europea UNI EN 12899-1 attestati "CE" Segnaletica temporanea da cantiere). Tutti i segnali stradali da cantiere devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16-12-1992 n° 495 e come modificato dal D.P.R. 16-09-1996 n° 610 e Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico).
- 2) CAVALLETTI PER SEGNALI DA CANTIERE (a norma del C.d.S.)

I cavalletti in ferro zincati o verniciati a polveri saranno del tipo "ministeriale universale" per poter tenere i supporti in metallo in posizione verticale così come richiesto dal disciplinare tecnico decreto 10 luglio 2002 art. 5.3, completi di maniglia per il trasporto, idonei e predisposti a sostenere anche le lampade di lavoro posizionate in modo tale da non coprire in nessun caso la faccia utile del segnale.

3) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

Le pellicole retroriflettenti saranno quelle richieste dal Ministero LL.PP. con decreto 31/03/1995 cl. 1, cl.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

2 e cl. 2 superiore microprismatica.

Data

accetta	re integralmente tutte	le condizioni che regolano le	opere disciplinate dallo stesso.
	Data	Timbro	Firma
La	Ditta dichiara inoltre d	di approvare espressamente l	e clausole contenute alla PARTE I - art.
8, relati	vamente alle penali e	alla risoluzione del contratto.	

Firma

Timbro

La Ditta dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di